

Relativamente alla tariffa applicabile, si precisa quanto segue:

**a) BONUS MALUS**

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", valevole principalmente per autobus, autovetture, ciclomotori, motocicli e autocarri destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

**A) TARIFFA FISSA E MAGGIORAZIONE DI PREMIO PER SINISTROSITÀ (PEJUS)**

Qualora il contratto venga stipulato con tariffa a premio fisso, lo stesso deve intendersi valevole principalmente per motoveicoli adibiti al trasporto cose, targhe prova, macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, macchine agricole. Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Ivass n.4/2006 e ss. mm. ii e relativi allegati.

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, si applicano le regole sotto riportate :

- se nel periodo di osservazione sono stati pagati 2 sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria -cumulativa pari al 51% , il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%;
- se nello stesso periodo di osservazione sono stati pagati 3 o più sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria -cumulativa pari al 51%, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Ivass n.4/2006 e ss. mm. ii e relativi allegati